

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DEL COMUNE DI ALPIGNANO

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Articolo 2 Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale d'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di ALPIGNANO che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti.

Articolo 3 – Soggetto passivo

1. I soggetti passivi dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono i contribuenti che hanno il proprio domicilio fiscale nel Comune di ALPIGNANO alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta.

Articolo 4 - Determinazione delle aliquote (Progressività per “scaglioni”)

1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche del Comune di Alpignano, salvo diversa successiva determinazione adottata ai sensi dell'art. 5 del regolamento, è stabilita per l'anno 2019, con i medesimi criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'IRPEF, nel seguente modo:

scaglione	fascia reddito	aliquota
1	fino a 15.000 euro	0,55
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,65
3	da 28.000,01 a 55.000 euro	0,75
4	da 55.000,01 a 75.000 euro	0,79
5	oltre 75.000 euro	0,80

Articolo 5 – Termine per la variazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita entro i termini per l'applicazione del Bilancio di Previsione dell'anno cui la stessa si riferisce, se non diversamente disposto.

Articolo 6 – Competenza alla variazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche è stabilita annualmente dal Consiglio comunale, se non diversamente disposto.

Articolo 7 – Esenzione

1. L'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini della predetta imposta non supera l'importo di € 12.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale è dovuta ed è determinata con i criteri di progressività “per scaglioni”, applicando le aliquote di cui all'art. 4 del presente regolamento al reddito imponibile complessivo.

Articolo 8 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alle disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove norme legislative che dovessero nel proseguo essere emanate.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.